

N. R.G. 47-2/2023 PU

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona di:

Dott.	Michele GUERNELLI	Presidente
Dott.	Maurizio ATZORI	Giudice
Dott.ssa		Giudice rel.

Esaminati gli atti, sentita la relazione del Giudice Designato, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento unitario rg. N. 47-2/2023 PU proposto ex artt. 44 e 284 CCI da:

- ricorrenti

rilevato che:

- , , , (da ora, per brevità, denominate, nel loro complesso,) hanno depositato davanti a questo Tribunale, in data 01 marzo 2023, un ricorso per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art. 44 CCI, con riserva di successivo deposito della proposta, del piano o degli accordi, nonché della documentazione di cui all'art. 39, I e II comma, CCI;
- le società ricorrenti hanno dedotto di appartenere ad un "gruppo di imprese", come definito dall'art. 2, lett. h) CCI, essendo assoggettate al controllo congiunto di un comune soggetto (la " ", società avente sede in Germania);
- l'art. 284 CCI consente a più imprese in stato di crisi o di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo ed aventi ciascuna il centro di interessi principale nello Stato italiano, di presentare con unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo, oppure alla

procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, proponendo un piano unitario, od altrimenti più piani reciprocamente collegati ed interferenti;

- dalle allegazioni contenute nel ricorso – e confermate dalla documentazione ad esso allegata – risulta che le società ricorrenti avevano già presentato separate domande ex art. 161, VI comma, l.f. nel maggio 2022, con le quali hanno chiesto al Tribunale di Reggio Emilia di concedere il termine per la presentazione di distinte proposte di concordato

altrettanti procedimenti ex art. 161, VI comma, l.f. i però tutti con l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la relativa revoca:

- il medesimo Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza del 14-15.12.2022, ha respinto le istanze delle società ricorrenti – in favore di ciascuna società – il termine per il deposito del piano, della proposta e della relativa documentazione;
- sennonché, con separati decreti del 14-15.12.2022, il Tribunale di Reggio Emilia, preso atto che entro la nuova scadenza così disposta non risultava depositato alcun piano di concordato o di accordo, escludeva – contrariamente agli assunti delle società – che fosse qui ravvisabile alcun periodo di sospensione intermedia dei termini ormai trascorsi: sicché, ha fissato una successiva udienza per la comparizione delle parti;
- nella pendenza dei procedimenti reggiani, il Tribunale di Reggio Emilia ha presentato innanzi a questo Tribunale una domanda prenotativa di concordato di gruppo ai sensi degli artt. 44 e 284 CCI, unitamente alla documentazione prevista dagli artt. 39, comma 3 e 289 CCI e alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- il Collegio, con provvedimento del 7 febbraio 2023, ha dichiarato inammissibile la domanda proposta ex artt. 44 e 284 CCI da [redacted], [redacted], [redacted], in considerazione della contestuale pendenza, al momento del deposito delle domande di gruppo, delle procedure reggiane e, inoltre, sulla base dell'assunto che le società avessero abusivamente utilizzato gli strumenti di regolazione della crisi a loro disposizione;
- in data 1 marzo 2023, il Tribunale di Reggio Emilia ha depositato il ricorso oggi all'esame del tribunale, documentando che, nelle more, i procedimenti di concordato preventivo cd. con riserva pendenti presso il Tribunale di Reggio Emilia erano stati dichiarati inammissibili a causa dell'omesso deposito del piano e della proposta entro il termine. L'Autorità Giudiziaria reggiana, inoltre, aveva rinviato il procedimento per l'esame della domanda di fallimento proposta dal Pubblico Ministero;

- con decreto del 1° marzo 2023 il Tribunale ha concesso il termine richiesto e, in data 30 aprile 2023, le ricorrenti hanno depositato il piano, la proposta e la documentazione di cui all'art. 39, I e II comma, CCI;
- all'udienza del 16 maggio 2023 sono state sentite le debentrici ed i Commissari Giudiziali;
- con decreto del 23 maggio 2023 il Tribunale ha concesso alle società termine ex art. 47, IV comma, CCI per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti;

- in pari data, le società hanno domandato l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili prodromici all'esercizio dell'attività aziendale ed al miglior soddisfacimento dei creditori, nonché la sottoscrizione di contratti di anticipazioni fatture, Ri.Ba e cessione dei crediti *pro solvendo*;
- in data 30 luglio 2023, i Commissari Giudiziali hanno espresso parere favorevole riguardo a tale istanza, se pur per il minor importo di euro 1.000.000,00;
- con decreto del 31 luglio 2023 il Tribunale ha concesso l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili sino all'importo di 1 milione di euro;
- in data 21 settembre 2023, le ricorrenti hanno richiesto una proroga delle misure protettive ex art. 54, comma 2, CCI di ulteriori quattro mesi, concessa dal tribunale nel termine più contenuto di giorni 30;
- in data 20 ottobre 2023, all'esito della acquisizione di plurima documentazione presso le società ricorrenti e, in particolare, della nota esplicativa rilasciata dall'Attestatore in data 16 ottobre 2023, i Commissari Giudiziali hanno espresso parere favorevole ex art. 47 CCI all'apertura del concordato preventivo;
- con istanza in data 23 ottobre 2023 il _____ ha proposto nuovamente, in vista della scadenza delle ulteriori misure protettive concesse, una proroga delle stesse sino al 29 febbraio 2024;
- acquisito il parere favorevole dei Commissari e rilevato che, nelle more, gli stessi si sono motivatamente espressi per l'apertura del concordato, il Tribunale ha autorizzato la proroga delle misure protettive nella misura richiesta (corrispondente al termine massimo di 12 mesi fruibile dalle società);

osservato che

Ai sensi dell'art. 47, comma I, lett. b) CCI il tribunale deve verificare – trattandosi di concordato in continuità aziendale – la ritualità della proposta e se il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.

Al riguardo - pur tenendo conto che il Codice della Crisi sembra concentrare nella fase di omologazione (art. 112 CCI) le verifiche riservate al tribunale - non può tuttavia trascurarsi che, già in fase di apertura, appare opportuno compiere gli accertamenti necessari in punto a condizioni di legittimità della proposta (anche con riguardo alle previsioni dell'art. 284 CCI in punto a concordato di gruppo), controllando il rispetto dell'ordine delle prelezioni, delle norme relative alla formazione delle classi, l'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante e, in definitiva ed al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in continuità in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, anche la verifica che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza (cfr. Tribunale Milano, 11.5.2023).

Ciò premesso, va rilevato che:

- la domanda è stata preceduta, in ciascuna società, dalla delibera del rispettivo organo amministrativo ex art. 120bis CCI, che ha approvato la presentazione del presente ricorso nelle forme di definizione unitaria della crisi;
- la competenza a trattare e decidere il ricorso per la regolazione della crisi spetta, ex art. 27, I comma CCI, al Tribunale ove ha sede la Sezione specializzata in materia di Impresa, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il suo “*centro degli interessi principali*”;
- nella fattispecie, il “gruppo” delineato dalle ricorrenti pare possedere le caratteristiche di cui all'art. 2, lett. i) CCI, sicché – avendo le società in crisi (salvo una) tutte sede nel circondario di Reggio Emilia – la competenza a decidere il ricorso unitario per la risoluzione della crisi o dell'insolvenza spetta a questo Tribunale, quale sede della sezione specializzata in materia di impresa del distretto di Bologna (corrispondente all'intero territorio dell'Emilia-Romagna);
- la domanda è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 39 CCI.

Piano Aggiornato - Concordato in continuità aziendale.

Le società svolgono attività di produzione e commercializzazione di attrezzature, macchinari e impianti per autofficine e aziende operanti nel settore dei trasporti. Le stesse hanno dedotto di versare in uno stato di crisi a causa di una serie di fattori contingenti che hanno portato gravi tensioni finanziarie a partire dal 2022. Tali elementi possono, in sintesi, indicarsi: a) nella pandemia da Covid 19 che ha comportato una diminuzione dell'utilizzo del trasporto su strada generando una forte destabilizzazione dei mercati di sbocco e dei mercati di approvvigionamento. Tale situazione ha creato una notevole difficoltà nel reperire i componenti idraulici ed elettronici alla base delle tecnologie del prodotto offerto dalle Società; b) nell'insorgenza della crisi del settore dell'automotive e la conseguente riduzione degli investimenti e dei volumi di produzione; c) nell'esplosione del conflitto russo-ucraino che ha causato non solo difficoltà di approvvigionamento delle materie prime propedeutiche all'attività, ma anche un aumento dei prezzi delle stesse.

Il piano concordatario aggiornato è basato su un percorso così articolato: 1) una prima fase temporanea (10 mesi) di continuità diretta “stand alone”, con prosecuzione dell’attività aziendale da parte di ciascuna società del gruppo; 2) una seconda fase – successiva all’ammissione – caratterizzata dal conferimento in una società di nuova costituzione (Newco) dei vari rami d’azienda, composti da partecipazioni societarie, impianti, attrezzature, parte del magazzino, parte dei crediti, debiti verso personale dipendente ex art. 2751-bis n. 1, c.c., maturati successivamente alla data di deposito della domanda prenotativa e parte dei debiti correnti maturati successivamente a tale data; 3) una fase in continuità indiretta tramite la Newco (le cui quote saranno vendute nell’arco di piano).

All’esito della liquidazione del patrimonio sociale e della soddisfazione dei creditori, le singole società ricorrenti cesseranno di svolgere la loro attività e verranno poste in liquidazione.

Il ricorso ha dunque ad oggetto un concordato in continuità aziendale, atteso che il ha proposto il ripianamento della propria situazione debitoria, attraverso la massimizzazione del valore degli *assets* ed i flussi di cassa generati dalla continuità aziendale della Newco, il cui valore di stima è stato determinato dal

Tale stima è di grande rilievo nella costruzione del piano di concordato, *“poiché le percentuali di partecipazione al capitale sociale di Newco determinano la misura con cui il valore prodotto dalla continuità (indiretta) affluirà a ciascuna delle tre società debentrici (a beneficio dei rispettivi creditori), sotto forma di dividendi e di prezzo di vendita (o valore di assegnazione a titolo di datio in solutum) delle partecipazioni Newco... Le percentuali di partecipazione nella costituenda Newco sono state individuate in funzione del contributo che ciascuna delle tre società è in grado di dare, attraverso il conferimento della propria azienda, alla realizzazione dei risultati previsti nel piano industriale aggiornato, considerando, quindi, anche i valori “potenziali” e non solo i valori “in atto”. Detto contributo è stato individuato, per ciascuna azienda, nella sommatoria tra il valore contabile rettificato degli asset e delle passività conferite ed il valore dell’avviamento”* (cfr. parere ex art. 47 CCI dei Commissari Giudiziari).

Sulla base di tali valutazioni, le partecipazioni Newco saranno assegnate nella seguente misura: 58.2% per 35,8% per e 6% per Le considerazioni esposte dallo stimatore sono state elaborate in base alla versione base del piano, sul presupposto che la stessa fosse la più coerente con le finalità della relazione di stima medesima e che fosse quella oggetto di Attestazione. A seguito dei chiarimenti richiesti dai Commissari, l’Attestatore (cfr. missiva del 20.9.2023 allegata al parere ex art. 47 CCI) ha precisato che *“nel complesso, l’effetto del ricalcolo sulla base dei dati e delle grandezze incise dall’analisi di sensitività determinerebbe una variazione trascurabile delle percentuali di ipotizzata attribuzione delle quote sociali della NewCo alle società conferenti”*.

Il Piano aggiornato prevede che, una volta costituita Newco, i flussi finanziari della stessa siano posti – in corso di piano (entro il 31.12.2028) - anche a servizio della proposta concordataria, in misura proporzionale per le tre società del Gruppo e siano quindi destinati al pagamento dei debiti concordatari, secondo l’ordine dei privilegi ex art. 84, VI comma, CCI. È inoltre previsto un processo di vendita delle quote rappresentative del capitale sociale di Newco, a cura dei liquidatori giudiziali, per un valore atteso di euro 35.000.000. Tale cessione dovrebbe generare dunque la liquidità necessaria per procedere alla soddisfazione dei creditori di ciascuna società del Gruppo.

Concordato di gruppo.

Prima di dar conto del contenuto della proposta, va rilevato che la fattispecie del concordato di gruppo rappresenta una novità del Codice della Crisi (art. 284 e ss. CCI) e soggiace a regole particolari (cfr. Tribunale Treviso, 9.3.2023, [n. 100/2023](#)). A seguito delle integrazioni compiute con la memoria del 15.7.2023, si deve ritenere che le allegazioni delle ricorrenti siano ora adeguate e coerenti con la disciplina codicistica.

Sotto il profilo soggettivo, anzitutto, va osservato che le società hanno indicato – fin dal ricorso ex art. 44 CCI – che l’attività di direzione e coordinamento è stata svolta “storicamente” dal Fondo [SIF](#), anche tramite le due società controllate [SIF](#) e [SIF](#). Tale “influenza”, tuttavia, si sarebbe interrotta nel corso del 2022, per effetto della scoperta delle gravi irregolarità documentate nei rapporti forensic allegati agli atti della procedura.

Come evidenziato dai Commissari, tuttavia, il Codice della Crisi non richiede che l’attività di direzione – che costituisce elemento costitutivo del gruppo (art. 2, lett. h, CCI) – prosegua durante il concordato nei medesimi termini in cui essa si è esplicata in precedenza, essendo sufficiente, ai fini della procedura, che sia configurabile l’elaborazione di una strategia unitaria, avente ad oggetto in particolare la gestione comune della crisi. L’identità delle persone dei membri degli organi amministrativi delle tre società, del resto, sembra costituire un indizio tipico della ricorrenza di una direzione comune.

L’art. 284 CCI, nel regolare il concordato di gruppo, conferma la necessaria autonomia delle rispettive masse attive e passive (III comma) ed impone che la domanda contenga l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario oppure piani reciprocamente collegati e interferenti invece che un piano autonomo per ciascuna impresa (IV comma). *“Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo”* (IV comma). Analogamente, il professionista indipendente deve attestare *“la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del IV comma”* (art. 284, V comma, lett. d).

Con la memoria integrativa di luglio paiono superate le criticità evidenziate dal Tribunale, essendo ora maggiormente identificabili, in termini tanto qualitativi quanto quantitativi, le entità dei benefici che ciascuna società ed i relativi creditori ricevono dalla partecipazione alla comune soluzione regolatoria, ed altresì del vantaggio patrimoniale che ciascuna unità cede così alle altre.

In particolare, sono sufficientemente indicate le entità, le ragioni economiche (legate all’esigenza di finanziare la continuità di [SIF](#), la quale altrimenti potrebbe trovarsi in condizioni di asfissia finanziaria in fase di attuazione del piano, così compromettendo il perseguimento degli obiettivi comuni) e le condizioni del finanziamento che [SIF](#) dovrà effettuare in esecuzione del piano.

Anche il confronto fra gli effetti per i creditori delle singole imprese della descritta soluzione regolatoria “unitaria” e quelli che potrebbero essere conseguiti sulla base di scenari concorsuali alternativi, e ragionevolmente perseguibili, è stato elaborato in modo più approfondito e coerente con lo schema legislativo. La domanda, come modificata, prende in considerazione le altre possibili opzioni: la liquidazione giudiziale di gruppo (secondo [prospettazioni](#) che sembrano valere anche nell’ipotesi di applicazione della legge fallimentare derivante dalla pregressa presentazione di istanze di fallimento del pubblico ministero presso il Tribunale di Reggio

Emilia), la concessione in affitto a terzi delle aziende, la liquidazione giudiziale “ ” e, infine, il concordato preventivo autonomo per ciascuna società.

Con particolare riferimento alla comparazione con la liquidazione giudiziale “di gruppo” (artt. 287 e ss. CCI), pur dovendosi evidenziare che – contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti – sarebbe ben possibile procedere ad una prosecuzione “coordinata” delle attività anche in sede di liquidazione giudiziale, al fine di cedere i complessi aziendali in forma aggregata, non va tuttavia trascurato che la prospettiva liquidatoria sconterebbe la perdita della competenze “manageriali” che oggi sono integrate negli organi di gestione, la difficoltà di mantenere la clientela in relazione alle prospettive di prosecuzione dell’attività e di finanziare l’attività corrente. Anche i tempi di realizzo propri della liquidazione giudiziale sono certamente maggiormente sfavorevoli se si tiene conto che, allo stato (anche in relazione alla pregressa attività svolta nell’ambito delle procedure concordatarie delle singole società), non risulta che vi sia un investitore già interessato a rilevare i compendi. Allo stesso tempo, non va trascurato che nel concordato i crediti e le liquidità conferiti in Newco saranno assorbiti dalla continuità, con l’alea propria della gestione corrente e dell’andamento futuro della Newco medesima, mentre nello scenario liquidatorio andrebbero a beneficio immediato dei creditori concorsuali.

In definitiva, come evidenziato dai Commissari Giudiziari, il piano concordatario di gruppo proposto presenta il vantaggio di poter valorizzare la possibilità di porre sul mercato un piano di ristrutturazione non solo finanziario, ma anche e soprattutto industriale, vantaggio compensato dalla maggiore aleatorietà e rischiosità di un percorso che implica la prosecuzione post omologa dell’attività di impresa, senza poter godere del supporto anche finanziario di un “soggetto economico” prima di poter ricollocare i compendi.

Proposta.

La proposta concordataria è articolata, per ciascuna società, in:

- a) una proposta “base”, corrispondente al soddisfo dei creditori atteso qualora si realizzino le previsioni del piano “base”;
- b) una proposta “sensitivity”, corrispondente al minor soddisfo atteso qualora il piano realizzi performance peggiori, in linea con il “piano sensitivity”;
- c) una proposta integrativa per il trattamento dei crediti tributari e contributivi.

La proposta concordataria, nelle tre articolazioni sopra citate, prevede che, nel caso di mancata cessione di Newco entro il 31.12.2028, i liquidatori giudiziali delle tre società (cd.) conferiscano in Newco gli eventuali attivi residui, ivi compresi, ad esempio, i crediti derivanti dalle azioni risarcitorie avviate dalle imprese debentrici, che non siano stati ancora incassati alla data del 31.12.2028; dopodiché, una volta conferito tutto l’attivo residuo in Newco, i liquidatori giudiziali dovranno attribuire ai creditori delle tre società, a titolo di *datio in solutum*, le quote di Newco, in proporzione all’entità dei crediti concordatari (come risultanti a seguito della falcidia concordataria) non ancora soddisfatti in denaro al 31.12.2028.

La possibilità di estinguere l’obbligazione concordataria mediante *datio in solutum* è contemplata solo in relazione alle classi di creditori “privilegiati degradati” e “chirografari ab origine”, mentre i creditori ipotecari, pignoratizi e “privilegiati capienti” vanno necessariamente pagati in denaro.

In particolare, la proposta “base” di ai suoi creditori prevede:

(a) il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili, tramite pagamento in denaro, alla data in cui è divenuta definitiva la sentenza di omologazione del concordato (fatti salvi eventuali accordi di dilazione di pagamento conclusi con singoli creditori);

(b) il soddisfacimento integrale dei crediti assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n. 1 c.c., tramite pagamento in denaro, entro 180 giorni dalla Data di Definitiva Omologazione;

(c) il soddisfacimento integrale dei crediti assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-bis, comma 1, nn. 2 – 3 – 5 c.c. e dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 9, comma 5, d.Lgs. 123/1998, tramite pagamento in denaro entro il 31.12.2028;

(d) il soddisfacimento dei crediti privilegiati degradati, in misura differenziata, nel rispetto delle rispettive cause legittime di prelazione, come da art. 84, comma 7, CCI, tramite pagamento in denaro entro il 31.12.2028, ovvero, in caso di mancato pagamento integrale in denaro (nella misura stimata dal piano) del credito a quella data, tramite *datio in solutum*, in una percentuale stimata proporzionata ai rispettivi crediti residui, tale da raggiungere la soglia di soddisfazione stimata;

(e) il soddisfacimento dei crediti chirografari *ab origine*, nella percentuale stimata del 13,59% del relativo valore nominale, tramite pagamento in denaro entro il 31.12.2028, ovvero, in caso di mancato pagamento integrale in denaro del credito a quella data, tramite *datio in solutum*, in una percentuale proporzionata ai rispettivi crediti residui, tale da raggiungere la soglia di soddisfazione stimata;

(f) l'eventuale soddisfacimento dei crediti chirografari di altre società del _____ in via postergata rispetto all'intero soddisfacimento di tutti gli altri creditori.

La proposta "base" di _____ ai suoi creditori prevede:

(a) il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili, tramite pagamento in denaro, alla Data di Definitiva Omologazione del concordato (fatti salvi eventuali accordi di dilazione di pagamento conclusi con singoli creditori);

(b) il soddisfacimento integrale dei crediti assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-bis, comma 1, n. 1 c.c., tramite pagamento in denaro, entro 180 giorni dalla Data di Definitiva Omologazione;

(c) il soddisfacimento integrale dei creditori ipotecari, tramite pagamento integrale in denaro entro il 31.12.2028;

(d) il soddisfacimento dei crediti privilegiati degradati, in misura differenziata nel rispetto delle rispettive cause legittime di prelazione, come da art. 84, comma 7 CCI, tramite pagamento in denaro entro il 31.12.2028, ovvero, in caso di mancato pagamento integrale in denaro (nella misura stimata dalla proposta) del credito a quella data, tramite *datio in solutum*, in una percentuale proporzionata ai rispettivi crediti residui, tale da raggiungere la soglia di soddisfazione stimata;

(e) il soddisfacimento dei crediti chirografari *ab origine*, in misura pari al 61,96% del relativo valore nominale, tramite pagamento in denaro entro il 31.12.2028, ovvero, in caso di mancato pagamento integrale in denaro (nella misura stimata dalla proposta) del credito a quella data, tramite *datio in solutum*, in una percentuale proporzionata ai rispettivi crediti residui, tale da raggiungere la soglia di soddisfazione stimata;

(f) il soddisfacimento dei crediti chirografari di altre società del _____ in via postergata rispetto all'intero soddisfacimento di tutti gli altri creditori.

La proposta “base” di _____ ai suoi creditori prevede:

(a) il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili, tramite pagamento in denaro, alla Data di Definitiva Omologazione del concordato (fatti salvi eventuali accordi di dilazione di pagamento conclusi con singoli creditori);

(b) il soddisfacimento integrale dei crediti assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751-bis, comma 1, n. 1 c.c., tramite pagamento in denaro, entro 180 giorni dalla Data di Definitiva Omologazione;

(c) il soddisfacimento integrale dei crediti assistiti dal privilegio generale mobiliare di cui all’art. 2751-bis, comma 1, nn. 5 c.c. e dal privilegio generale mobiliare di cui all’art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998, tramite pagamento in denaro entro il 31.12.2028;

(d) il soddisfacimento dei crediti privilegiati degradati, in misura differenziata, nel rispetto delle rispettive cause legittime di prelazione, come da art. 84, comma 7 CCI, tramite pagamento in denaro entro il 31.12.2028, ovvero, in caso di mancato pagamento integrale in denaro (nella misura stimata dal piano) del credito a quella data, tramite *datio in solutum*, in una percentuale proporzionata ai rispettivi crediti residui, tale da raggiungere la soglia di soddisfazione stimata;

(e) il soddisfacimento dei crediti chirografari ab origine, in misura pari al 5,69% del relativo valore nominale, tramite pagamento in denaro entro il 31.12.2028, ovvero, in caso di mancato pagamento integrale in denaro (nella misura stimata dal piano) del credito a quella data, tramite *datio in solutum*, in una percentuale proporzionata ai rispettivi crediti residui, tale da raggiungere la soglia di soddisfazione stimata.

Tutte e tre le società hanno poi previsto, come anticipato, un’ipotesi di soddisfazione cd. *sensitivity* nel caso si dovesse assistere ad una minore performance da parte di Newco e, in particolare, si riducano i dividendi distribuiti da Newco in arco piano (da euro 7.289.000 dell’ipotesi base ad euro 625.000) e si assista altresì ad una contrazione (da euro 35.000.000 dell’ipotesi base ad euro 19.913.000) del corrispettivo realizzabile attraverso la vendita di Newco.

I minori importi saranno ripartiti tra le tre società sempre nelle stesse percentuali (58,2% – 35,8% – 6%) previste nella perizia del _____ e le somme spettanti ai creditori di ciascuna società saranno quelli riportati nelle tabelle 73 (_____), 82 (_____) e 91 (_____) del Piano Aggiornato.

Le società del Gruppo hanno poi predisposto una proposta integrativa di transazione fiscale e contributiva ai sensi dell’art. 88 CCI che lo scorso luglio era in fase di deposito.

Come evidenziato, dunque, la proposta prevede la possibilità, che i creditori chirografari (anche degradati) siano pagati mediante *datio in solutum*, mentre i privilegiati devono essere pagati necessariamente in denaro. Nello scenario cd. *sensitivity*, tuttavia, la possibilità che le società abbiano la provvista necessaria ad eseguire i pagamenti, prima del momento in cui il piano prevede il conferimento degli attivi residui in Newco, è scarsa: sarebbe infatti indispensabile realizzare entro il 2028 quasi l’intero importo preventivato dall’esercizio delle (non ancora avviate) azioni di responsabilità (per le quali la conclusione entro cinque anni appare improbabile), senza che sia neppure sufficiente concludere le azioni con transazione, poiché ciò – pur contraendo i tempi di realizzo - determinerebbe inevitabilmente una riduzione degli attivi.

Tale aspetto – come osservato dai Commissari - configura un elemento di intrinseca debolezza del piano, pur dovendosi dare atto che nel quinquennio possano anche verificarsi situazioni, oggi non previste, idonee a contrastarne la fragilità.

La *datio in solutum* è prevista anche a favore di amministrazioni pubbliche. Tale possibilità – anche alla luce dell’approfondimento compiuto a cura dei Commissari (cfr. relazione depositata in data 4.12.2023) – sembra, per le valutazioni proprie della presente fase, potersi ritenere ammissibile. L’assegnazione satisfattiva di partecipazioni di una società di capitali al fine del pagamento dei crediti, espressamente prevista nel Codice della Crisi (art. 87, I comma, lett. d), non pare soffrire alcuna deroga nell’ipotesi in cui i destinatari della *datio in solutum* siano enti pubblici titolari di crediti di natura tributaria o previdenziale. Al riguardo va osservato che i limiti previsti dal d.lgs. n. 175/2016 (cd. TUSPP) con riferimento alla possibilità per gli enti pubblici di costituire, acquistare o gestire partecipazioni in società sembrano riferirsi – anche in considerazione alla specifica disciplina ivi contenuta riguardo al procedimento di acquisizione - all’ipotesi di volontaria costituzione di società e/o di acquisizione di partecipazioni societarie e non al caso in cui la stessa sia vincolata, come nell’ipotesi in cui derivi da previsioni contenute nel Codice della Crisi di Impresa. Peraltro, qualora la titolarità delle partecipazioni da parte di soggetti pubblici non possa essere dalla stessa mantenuta (poiché in violazione delle prescrizioni d.lgs. n. 175/2016 e, in particolare, dell’art. 4) vi sarà la possibilità di procedere alla loro dismissione o alienazione (cfr. art. 20 d.lgs. n. 175/2016).

Classi.

Il piano concordatario prevede il soddisfacimento dei creditori - suddivisi in classi - entro il 31.12.2028. La suddivisione in classi corrisponde alle previsioni dell’art. 85, III comma, CCI ai sensi del quale la formazione delle classi è obbligatoria nel concordato in continuità aziendale.

Le debtrici hanno provveduto alla formazione delle classi ed i criteri seguiti – per ciascuna società - appaiono corretti. Risultano rispettate le previsioni degli artt. 2, lett. r), 84 e 85 CCI, poiché – all’esito delle ultime modifiche apportate con memoria depositata in data 15 luglio 2023 – non risulta alterato l’ordine delle prelazioni, i creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei sono raggruppati ed è assicurato il trattamento paritario all’interno di ciascuna classe.

Per ciascuna società, per i crediti assistiti da privilegio che troverebbero capienza nell’ambito dello scenario di liquidazione giudiziale, è previsto il pagamento integrale del debito in linea capitale, oltre agli interessi di legge. In applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 85 e 109, comma 5, CCI, la proposta concordataria prevede la suddivisione dei creditori privilegiati capienti in varie classi, formate secondo criteri di omogeneità di posizioni giuridiche e interessi economici.

Sempre in relazione a ogni singola società, i crediti che, nell’ordine dei privilegi previsto dagli artt. 2777 ss. c.c., hanno grado di prelazione successivo o che comunque non trovano integrale soddisfazione nell’alternativo scenario liquidatorio, vengono degradati al rango chirografario. Per detti crediti, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 85 e 109, comma V, CCI, la proposta concordataria prevede la suddivisione dei creditori privilegiati degradati

al chirografo in varie classi formate nel rispetto di criteri di omogeneità di posizioni giuridiche e interessi economici.

Nella determinazione del trattamento riservato ai creditori, le ricorrenti hanno dato atto di essersi conformate all'orientamento secondo cui il precetto dell'art. 88, comma I, ultimo capoverso CCI (*“se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degrado per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato [...] nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”*) debba intendersi “speciale” rispetto alla regola di distribuzione dell'attivo prevista dall'art. 84, comma VI, CCI per il valore eccedente quello di liquidazione. Pertanto, a detta classe, in deroga al principio della *relative priority rule* (cd. RPR), le società hanno riconosciuto lo stesso livello di soddisfazione previsto per il creditore privilegiato degradato al chirografo avente grado di privilegio più alto.

In sostanza, come osservato dai Commissari Giudiziali, le società debtrici assumono che nell'applicazione della RPR (art. 84, VI comma, CCI) il trattamento soltanto “parziale” offerto ai creditori privilegiati comporti che il credito residuo sia “degradato” a chirografo e, quindi, assoggettato al regime dei creditori privilegiati incapienti. Il Collegio, pur nutrendo dubbi circa la tesi seguita (che fa prevalere l'art. 88, attribuendo alla componente chirografaria dei crediti fiscali e previdenziali, il trattamento più favorevole, sostanzialmente evitando le previsioni della RPR), osserva che le norme del Codice della Crisi sul punto non sono di agevole interpretazione, non potendosi quindi escludere che l'applicazione della RPR possa effettivamente dipendere da una scelta discrezionale del debitore, non sindacabile dal tribunale, quanto meno in sede di apertura. In ogni caso, l'opzione prescelta dalle società non appare lesiva degli interessi dei creditori e potrà essere valutata prima del voto ed in sede di omologazione (art. 112 CCI).

La proposta concordataria, infine, prevede la suddivisione dei creditori chirografari *ab origine* di ciascuna società in ulteriori classi (oltre a quella riservata ai soci) formate secondo criteri di omogeneità di posizioni giuridiche e interessi economici.

Valore di liquidazione.

Il valore di liquidazione viene in rilievo ai fini dell'art. 84, V comma, CCI nel caso in cui – come in quello in esame - si preveda di non riuscire a pagare integralmente i creditori privilegiati. La norma, a tal fine, impone di pagare i creditori privilegiati in misura non inferiore a quella che potrebbero ottenere nell'alternativa liquidatoria. Il valore di liquidazione viene inoltre in rilievo – nel caso di concordato in continuità aziendale – per distribuire l'eccedenza del valore medesimo secondo la RPR (art. 84, VI comma, CCI).

Il Codice della Crisi non specifica come individuare il valore di liquidazione. Questo Collegio ritiene plausibile che il parametro di riferimento sia quello dell'attivo, comprensivo di tutti i beni, diritti ed azioni (incluse azioni di responsabilità e revocatorie) che si potrebbe avere in caso di liquidazione giudiziale (cfr. Tribunale Roma, 24.10.2023, in www.ilcaso.it) da aprirsi il giorno stesso di presentazione della domanda di concordato. Per individuare l'attivo astrattamente distribuibile ai creditori, dovrà tenersi conto di tutte le passività prededotte, quantomeno quelle di sicura maturazione in sede di liquidazione giudiziale.

Per determinare la capienza, pare opportuno individuare le modalità di riparto dell'attivo in caso di liquidazione giudiziale, precisando l'ammontare delle passività prededucibili, così

da determinare fino a quale creditore si riesce a garantire soddisfazione. A tale fine appare necessario determinare – come sembra abbiano fatto le società stante il richiamo a valori di liquidazione differenti - due valori ipotetici: quello di liquidazione giudiziale (statico) da distribuire secondo l'*absolute priority rule* (APR); il valore eccedente, consistente nei flussi finanziari previsionali o utili derivanti dalla continuazione dell'attività d'impresa nella prima fase e, in seguito alla costituzione della Newco, degli apporti provenienti da quest'ultima, da distribuire secondo la regola della RPR.

Tali valutazioni, pur con alcune aporie messe in evidenza dai Commissari, sembrano essere state compiute dalle società.

Attestazione.

A seguito dell'aggiornamento del piano da parte delle società, è stato rinnovato anche il giudizio espresso dal dott. Riccardo Ranalli, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lett. o) CCI, che ha attestato, ex artt. 87, III comma e 284, V comma, CCI (specificamente dedicato al concordato di gruppo): la veridicità dei dati aziendali; la fattibilità del Piano; l'idoneità dello stesso a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale; la coerenza delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione della migliore soddisfazione dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; la coerenza della quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4 dell'art. 284 CCI.

Il professionista ha altresì attestato, ai sensi dell'art. 285, comma II, CCI che le operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, indicate nel Piano risultano necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole società.

Infine, ha proceduto all'attestazione ai sensi dell'art. 88 CCI riguardo alla soddisfazione dei crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e dagli enti previdenziali in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali sussiste la causa di prelazione, nonché che il trattamento proposto per i crediti tributari e contributivi non è deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

La relazione di aggiornamento, tuttavia, ha palesato alcune ambiguità: a pagina 85 della relazione, infatti, il professionista indipendente ha affermato che *“occorre ribadire che l'unica percentuale la cui fattibilità è sorretta dall'Attestazione, inclusa la presente integrazione, è quella minima garantita, in quanto quella di cui alla proposta “base” è la risultante dello scenario che non tiene conto dei rischi dallo scrivente rappresentati al §8”* (Aggiornamento, p. 85). Il paragrafo 8 richiamato è quello dedicato alla *“sensitivity analysis”* che, in prima battuta, sembrava riferirsi allo scenario *sensitivity* – descritto in precedenza - al quale hanno fatto riferimento le società nell'ipotesi in cui l'andamento di Newco fosse inferiore alle attese. Le espressioni impiegate dall'Attestatore a pag. 85, se pur non riportate nelle conclusioni, hanno giustamente indotto i Commissari a domandare chiarimenti al fine di verificare se il giudizio di fattibilità fosse stato limitato al solo scenario *“sensitivity”* e non a

quello “base”. Con una prima nota del 5.9.2023, si è confermato “*che l’attestazione di fattibilità si riferisce al piano che tiene conto delle analisi di sensitività indicate al §8 (e che corrispondono a quelle declinate dalla Società e da Kpmg, anche se non allegate al prospetto di piano) e sorregge la valutazione della capacità di adempimento della proposta con riferimento alla percentuale minima garantita*”. Tenuto conto della persistente ambiguità del riferimento alla percentuale minima garantita, ricondotta nel piano concordatario allo scenario *sensitivity* e non a quello base, sono stati richiesti ulteriori chiarimenti. L’Attestatore, con mail del 16.10.2023 (ALL. F.), ha quindi definitivamente chiarito che il piano, nella versione “base”, soddisfa i requisiti ex art. 87, III comma, CCI in punto a sostenibilità economica dell’impresa (“*Il Piano, anche nella versione a valle delle prove di resistenza mostra [la ricorrenza delle condizioni di viability of the business], confermando l’idoneità del piano, anche a valle delle prove di resistenza, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa*”).

Le conclusioni dell’Attestatore, a seguito dei chiarimenti sollecitati dai Commissari Giudiziali, appaiono allo stato congrue e ben motivate; i criteri di giudizio sono comprensibili, pur dovendosi dare atto che permangono alcune perplessità in ordine alla plausibilità delle previsioni compiute per giustificare la disponibilità di cassa idonea a pagare i creditori privilegiati capienti come previsto nella proposta e di cui si darà conto nel paragrafo successivo.

Verifica di non inammissibilità ex art. 47, I comma, lett. b) CCI.

Atteso che “*non vi è certezza sul fatto che si arrivi alla cessione delle quote di Newco entro la data del 31.12.2028*”, l’organo commissariale ha controllato se, in tale evenienza, il meccanismo di adempimento mediante *datio in solutum*, previsto e disciplinato dalle società debentrici, sia in grado di garantire, in entrambi gli scenari di piano delineati, il corretto adempimento della proposta concordataria nei confronti delle classi di creditori per i quali è previsto esclusivamente il pagamento in denaro.

Le analitiche verifiche compiute dai Commissari sono basate su dati di incasso e pagamento messi a disposizione delle ricorrenti (prospetti denominati “*riepilogativa scenario base*” e “*riepilogativa scenario sensitivity*” contenuti nel Piano aggiornato e nei doc. B e C trasmessi con e-mail del 25.9.2023) e sui medesimi dati, integrati per tenere conto degli scostamenti verificatisi nel periodo 1.3-31.7.2023 rispetto all’andamento economico pianificato (current trading). I dati in questione sono stati esaminati in relazione a ciascuna società del gruppo sia in relazione allo scenario base con *datio in solutum*, sia con riguardo allo scenario *sensitivity* con *datio in solutum* (cfr. pag. 47 e ss. del parere dei Commissari).

All’esito di tali verifiche, i Commissari hanno evidenziato che, nell’ipotesi in cui non si arrivasse alla cessione delle quote di Newco entro il 31.12.2028, “*il meccanismo di adempimento mediante datio in solutum, previsto e disciplinato dalle società debentrici, potrebbe rivelarsi inidoneo a garantire il corretto adempimento della proposta concordataria nei confronti delle classi di creditori per i quali è previsto il pagamento esclusivamente in denaro. L’inidoneità del meccanismo adottato si manifesta in modo certamente più evidente ed esplicito nel contesto dello “scenario sensitivity”, laddove, sulla base dei dati ad oggi disponibili, la prospettiva di riuscire a pagare in denaro i creditori prededucibili, ipotecari e “privilegiati capienti” di tutte le società debentrici appare poco verosimile in considerazione, principalmente, della performance negativa realizzata da*
nel periodo 01.03.2023-31.07.2023 e della necessità di incassare, entro il 31.12.2028, le somme derivanti dall’esercizio delle azioni risarcitorie in misura non inferiore al 86% di quanto complessivamente previsto

a tale titolo. Nel contesto dello “scenario base”, al contrario, l’inidoneità del meccanismo di adempimento mediante datio in solutum, non sembra costituire un ostacolo insormontabile al corretto adempimento della proposta concordataria, ritenendosi inoltre verosimile che, in caso di necessità, riesca a posticipare, in accordo con i creditori, il pagamento di una parte dei crediti per i quali la proposta concordataria prevede il pagamento nei sei mesi successivi alla data di omologazione”.

Pur avendo doverosamente dato atto di tali criticità, che richiederanno verifiche costanti circa l’andamento economico prospettato e, in particolare, riguardo gli eventuali scostamenti del risultato di gestione corrente rispetto alle stime poste a base del Piano, si ritiene in ogni caso che – per le valutazioni proprie di questa fase – la fattibilità del piano sia stata riscontrata.

Al riguardo va osservato che nell’ambito del Codice della Crisi l’art. 47, I comma, lett. b) – oltre alla verifica di ritualità della proposta (intesa come legittimità della stessa) – impone un arresto del procedimento solo se “*il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditorio, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali*”. La valutazione del tribunale in questa fase, dunque, è concentrata anzitutto sui profili di legittimità della domanda, tale dovendosi intendere il riferimento alla ritualità, mentre la verifica di cd. fattibilità economica si limita al riscontro dell’assenza di elementi negativi tali da rendere il piano manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato.

Il giudizio di realizzabilità del piano sembra porsi negli stessi termini già chiariti dalla giurisprudenza nel vigore della legge fallimentare. La Suprema Corte, in particolare, ha riconosciuto che tale giudizio “*può essere svolto (solo) nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati. Anche la più recente ordinanza n. 21190/2021 ha enunciato il principio di diritto secondo cui la proposta deve considerarsi sempre sindacabile dal tribunale ove risulti implausibile, ovvero manifestamente priva di una ragionevole “chance” di successo*” (CASS., 21 luglio 2023, n. 21864). “*Costituisce, nella giurisprudenza di questa Corte, ius receptum, in tema di concordato preventivo, il principio secondo cui il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta). Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell’ipotesi di concordato con continuità aziendale L.Fall., ex art. 186-bis laddove la rigorosa verifica della fattibilità “in concreto” presuppone un’analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il “favor” per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l’attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell’attività non può che essere funzionale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9061 del 07/04/2017).* 2.1.2 *E’ stato infatti spiegato, nell’arresto da ultimo citato, che la verifica di fattibilità, in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all’assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue: difatti - si è detto -, il “controllo circa l’effettiva realizzabilità della causa concreta” non può predicarsi “se non attraverso l’estensione al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là di quanto attestato da un generico riferimento all’attuabilità del programma”. Con la conseguenza - si è aggiunto - che non è esatto porre a base del giudizio una summa divisio tra controllo di fattibilità giuridica astratta (sempre consentito)*

e controllo di fattibilità economica (sempre vietato) (cfr. sempre, Cass. 7 aprile 2017, n. 9061, cit. supra, in motivazione). Il giudice è così tenuto a una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la distinzione appena richiamata vale a chiarire che il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, laddove il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. In tal senso, allora, resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile (sent. cit., in motivazione). Su tale posizione si attestano le successive pronunce di questa Corte con cui è stato ribadito che al giudice non possa essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non possa essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile (Cass. 1 marzo 2018, n. 4790; Cass. 17 settembre 2018, n. 23315) e cioè prima facie irrealizzabile (Cass. 9 marzo 2018, n. 5825; v. anche: Sez. 1, Ordinanza n. 16562 del 2021; nonché Sez. 1, Ordinanza n. 13224 del 2021; vedi anche: Sez. 1, Ordinanza n. 6709 del 2021)”.

Alla luce di tali condivisibili principi, il perimetro della valutazione spettante al tribunale sul contenuto concreto del piano concordatario e, in particolare, circa la sua realizzabilità, inducono a escludere che il piano prospettato, pur con le problematiche poste in luce in precedenza, sia implausibile e che non sia idoneo a soddisfare dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali. Esclusa la manifesta inettitudine del piano prospettato, spetterà ai creditori valutare la convenienza economica della proposta.

Il contenuto del piano, dunque, risulta conforme alle previsioni formali e sostanziali di cui all'art. 87, I e II comma, CCI e, in particolare, sono state esplicitate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e quelle per le quali la proposta unitaria di soluzione della crisi sia da preferire rispetto a quella autonoma.

In definitiva, può essere disposta l'apertura del concordato preventivo proposto dal _____, nominato il giudice delegato, confermati i Commissari Giudiziali e fornite le indicazioni per la prosecuzione del procedimento.

I Commissari Giudiziali provvederanno alle verifiche e alle comunicazioni ex art. 104 CCI ed alle operazioni di cui all'art. 105, I comma, CCI, con redazione e deposito di relazione particolareggiata con i contenuti di cui all'art. 105 citato.

I termini per l'espressione del voto vengono determinati tenendo conto della complessità della relazione particolareggiata ex art. 105 CCI che dovrà essere predisposta dai Commissari e dai numerosi creditori che sono chiamati al voto per le tre società.

Conformemente al suggerimento dei Commissari, dispone che le ricorrenti redigano e depositino dei rendiconti mensili (alla fine di ogni mese) riferiti al current trading, ed in particolare agli scostamenti del risultato della gestione corrente rispetto alle stime del Piano, in modo da monitorare l'andamento delle Società, vista la rilevanza di tali dati per il buon esito della procedura.

Va infine disposta la somma ulteriore rispetto a quella già indicata in sede di concessione del termine ex art. 44 CCI (euro 200.000) da versare per le spese di giustizia (art. 47, I comma, lett. d)

che pare equo determinare in euro 175.000 (per un totale di euro 375000, pari al 50% delle spese totali così come determinate dalle ricorrenti).

P.Q.M.

visti gli artt. 47 e 84 e ss. CCI;

DICHIARA aperta la procedura di concordato preventivo proposto da:

NOMINA giudice delegato la dott.ssa Antonella Rimondini;

CONFERMA la nomina Cassani, dell'avv. Danilo Galletti e della dott.ssa

DISPONE che le ricorrenti redigano e depositino dei rendiconti mensili (alla fine di ogni mese) riferiti al *current trading*, ed in particolare agli scostamenti del risultato della gestione corrente rispetto alle stime del Piano;

STABILISCE il giorno 18 marzo 2024 ed il giorno 5 aprile 2024 quali date rispettivamente iniziali e finali per l'espressione del voto dei creditori da far pervenire mediante posta elettronica certificata ai Commissari Giudiziali;

DISPONE che le ricorrenti, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica del presente decreto, versino la somma ulteriore di euro 175.000 sul conto corrente intestato alla procedura presso l'Istituto di credito già aperto e vincolato dai Commissari Giudiziali;

DISPONE che i Commissari Giudiziali provvedano:

1. agli adempimenti di cui agli artt. 103 e 104 CCI, procedendo alle comunicazioni di cui all'art. 104, II comma, CCI ed agli avvertimenti *ivi* previsti entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; tra gli avvisi che l'organo commissariale è tenuto a dare ai creditori andrà inserito anche l'avvertimento che il voto tramite rappresentante sarà ritenuto valido solo se la relativa procura sia trasmessa contestualmente all'espressione di voto;
2. a quanto prescritto dall'art. 105 comma I, II e III CCI e, quindi, a depositare nel fascicolo telematico la relazione particolareggiata almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori; la relazione dovrà indicare anche i fatti penalmente rilevanti che i Commissari abbiano riscontrato, in apposita sezione al fine della sua segretazione; la

relazione, ad esclusione delle parti e degli allegati oggetto di segretezza, potrà essere trasmessa dai Commissari Giudiziali ai creditori che ne facciano espressa richiesta;

3. a illustrare almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ai sensi dell'art. 107 comma III CCI, la loro relazione e la proposta definitiva nonché, ai sensi dell'art. 105 comma V CCI, le eventuali informazioni aggiuntive o sopravvenute (es. andamento della continuità e rispetto degli assunti del piano) che i creditori devono conoscere ai fini del voto, con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati e da depositare nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;
4. ad avvisare i creditori – con la comunicazione di cui all'art. 104, II comma - che, ai sensi dell'art. 107 comma IV, CCI almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni sui crediti da ammettersi al voto a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, fornendo al giudice gli opportuni chiarimenti;
5. a comunicare *ex art. 107, V comma, CCI* ai creditori, al debitore ed agli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute, informando il giudice delegato con nota alla quale allegare le osservazioni medesime e un proprio succinto parere sulle osservazioni e contestazioni, eventualmente depositando l'elenco modificato dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;
6. a depositare *ex art. 107, VI comma, CCI* la relazione definitiva nel fascicolo telematico e comunicarla ai creditori, al debitore e agli interessati almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;
7. a redigere, all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 110 CCI apposita relazione in cui siano inseriti: i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; i creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. La relazione deve essere depositata nel fascicolo telematico il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto;
8. a depositare entro 10 giorni dall'esito delle votazioni la segnalazione se il debitore abbia chiesto, all'esito del voto, l'omologa ai sensi dell'art. 112 comma II CCI.

MANDA alla Cancelleria per pubblicazione del presente decreto con le modalità previste dall'art. 45 CCI.

Si comunichi a parte ricorrente, ai Commissari Giudiziali e al Pubblico Ministero.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2023

Il Giudice relatore

Il Presidente
Michele Guernelli